



Presidente

Al Comune di Vazzano (VV)

Alla c.a. del Segretario Comunale e R.P.C.T.

(omissis)

Alla c.a. del RUP

(omissis)

Fasc. Anac n. 5615/2024

Oggetto:

S.A. Comune di Vazzano (VV) - Attività di vigilanza ex art. 222, comma 3 del d.lgs. 36/2023 - Affidamenti diretti sul MePA tramite RDO - Affidamenti diretti di tre servizi d'ingegneria per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione inerenti ai lavori di messa in sicurezza del territorio comunale:

- zona Sud-Ovest, CUP G34D22000060001 - CIG 939280323E importo a base d'asta € 138.535,14

- zona Nord, CUP G34D22000080001 - CIG 939397161A importo a base d'asta € 138.535,14

- Zona Est, CUP G34D22000070001 - CIG 9390254ABB importo a base d'asta € 135.355,09.

Finanziati con fondi di cui al decreto del 10 giugno 2022 del Ministero dell'Interno - Dipartimento degli affari interni e territoriali di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160 (art. 1 co. 51), come mod. dalla l. 30 dicembre 2021 n. 234.

Nota di definizione ex art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia dei contratti pubblici di cui alla delibera n. 803 del 4 luglio 2018 pubblicato nella G.U. n. 241 del 16 ottobre 2018 come mod. con delibera 654 del 22.9.2021.

Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, di cui all'art. 222, comma 3 del d.lgs. 36/2023, con nota prot. 152148 del 19 dicembre 2024 si chiedeva a codesta amministrazione di fornire una puntuale relazione riepilogativa dell'iter seguito per la progettazione delle opere in oggetto, dando atto degli affidamenti operati e delle procedure svolte nonché dello stato della progettazione.

Si chiedeva inoltre di allegare la documentazione progettuale, le categorie delle progettazioni e di requisiti speciali di partecipazione richiesti, il calcolo dei corrispettivi, atti della procedura di affidamenti, determine di affidamento, contratti e capitolati prestazionali, atti progettuali e loro approvazione.

Con nota prot. 8063 del 20 gennaio 2025, codesta Stazione appaltante riscontrava la richiesta di informazioni fornendo soltanto alcuni dei documenti richiesti ma non la richiesta relazione esplicativa.

ELEMENTI DI FATTO

Dall'esame della documentazione inviata emerge che con delibere G.M. nn. 21, 22, 23 dell'11 agosto 2022 venivano approvati tre studi di fattibilità tecnico economica per i lavori di messa in sicurezza del territorio rispettivamente zone Sud Ovest – Nord – Est.

Ciò in quanto codesta SA era risultata assegnataria (con decreto 10 giugno 2022 del Ministero dell'Interno - Dipartimento degli affari interni e territoriali, a seguito di istanza del 12 marzo 2022) di tre contributi erariali 2022 finanziati con fondi della l. 27.12.2019 n. 170 per *"interventi di messa in sicurezza del territorio comunale"* relativi alle zone Sud Ovest, Nord ed Est per un importo pari rispettivamente ad euro 298.741,00, euro 297.694,00 ed euro 282.290,00 per un totale complessivo di euro 878.725,00.

Con determine a contrarre nn. 110, 111 e 112 del 5 settembre 2022, la stazione appaltante, *"trattandosi di affidamenti di servizi tecnici di importo inferiore a € 139.000"* riteneva *"opportuno procedere ad affidamenti diretti con consultazione di più operatori economici tramite RdO sul MePa"* *"Precisato che per l'individuazione dei professionisti da invitare a procedure negoziate, il RUP, nel rispetto dei criteri previsti dal d. lgs. 50/2016 e dalle linee guida ANAC n. 4, ha fatto riferimento all'elenco dei tecnici iscritti sul MEPA"*.

In particolare, trattasi di tre affidamenti dei servizi d'ingegneria per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione inerenti ai lavori di messa in sicurezza del territorio comunale suddivisi per zone:

-zona Sud-Ovest CUP G34D22000060001 - CIG 939280323E per un importo a base d'asta € 138.535,14

- zona Nord, CUP G34D22000080001 - CIG 939397161A per un importo a base d'asta € 138.535,14.

- Zona Est, CUP G34D22000070001 - CIG 9390254ABB per un importo a base d'asta € 135.355,09.

per un totale complessivo dei tre affidamenti di euro 412.425,37.

Pertanto, la stazione appaltante procedeva ad una gara telematica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della l. 120/2020 come mod. dal DL 77/2021 tramite RdO sulla piattaforma MEPA al massimo ribasso con invito a tre operatori economici tra gli iscritti nell'elenco dei tecnici presenti sulla piattaforma MEPA, ricevendo una sola offerta per i distretti Sud Ovest ed Est e due offerte per il Distretto Nord.

Pertanto, con determinazione n. 146 del 7 dicembre 2022, la SA affidava all'RTP (omissis), che aveva offerto un ribasso del 3,273%, l'incarico per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione inerenti ai lavori di messa in sicurezza del territorio comunale zona Sud-Ovest per euro 134.000 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22% se dovuta.

Con determinazione n. 144 del 7 dicembre 2022, la SA affidava all'Arch. (omissis), che aveva offerto un ribasso del 4,717%, l'incarico per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione inerenti ai lavori di messa in sicurezza del territorio comunale zona Nord per euro 132.000,43 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22% se dovuta.

Con determinazione n. 148 del 7 dicembre 2022, la SA affidava al RTP (omissis), che aveva offerto un ribasso del 5,01%, l'incarico per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione inerenti ai lavori di messa in sicurezza del territorio comunale zona Est per euro 128.573,80 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22% se dovuta.

Trattasi, quindi, di tre appalti di servizi d'ingegneria, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione inerenti ai lavori di messa in sicurezza del territorio comunale aventi importi a base d'asta tutti appena al di sotto della soglia dell'affidamento diretto pari ad euro 139.000 per un totale complessivo di euro 412.425,37.

Trattandosi di importi stimati inferiori a 139.000 euro, il Comune ha ritenuto possibile procedere all'affidamento diretto degli incarichi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DL 16 luglio 2020, n. 76 conv. in l. 11 settembre 2020 n. 120 e mod. dal DL 31 maggio 2021 n. 77 conv. in l. 29 luglio 2021 n. 108.

CONSIDERAZIONI

Mancato rispetto del divieto di frazionamento artificioso

Dall'esame della documentazione inviata è emerso innanzitutto l'apprezzabile mancato rispetto del divieto di frazionamento artificioso, oltre che la mancata allegazione delle modalità di calcolo della parcella professionale posta a base di gara.

La frammentazione della commessa avente ad oggetto i servizi d'ingegneria per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione inerenti ai lavori di messa in sicurezza del territorio comunale di Vazzano, (suddiviso in diversi quadranti), in tre affidamenti diretti a tre diversi progettisti, pare aver eluso il divieto di frazionamento artificioso.

Infatti, tra i tre servizi di progettazione definitiva ed esecutiva (Sud Ovest, Nord, Est), affidati direttamente, vi è una relazione di continenza, che li rende riconducibili sostanzialmente ad un servizio tecnico unico, finalizzato alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione inerenti ai lavori di messa in sicurezza del territorio comunale di Vazzano.

La somma dei relativi importi a base d'asta di cui alle suddette determine (nn. 110, 111 e 112 del 5 settembre 2022) è pari ad euro 412.425,37 e, dunque, di molto superiore alla soglia di euro 139.000 prevista dalla normativa allora in vigore per l'affidamento diretto dei servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione.

Si rammenta, infatti, che alla data del 5 settembre 2022, in deroga all'art. 36, comma 2 e 157, comma 2 del d.lgs. 50/2016, vigeva l'art. 1, comma 2, lett. a) e b) del DL 16 luglio 2020, n. 76 conv. in l. 11 settembre 2020, come modificato dall'art. 51, co. 1, lett. a) n. 2.2) del DL 31 maggio 2021 n. 77 conv. in l. 29 luglio 2021 n. 108 il quale prevedeva per i servizi di ingegneria e architettura l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori, per importi inferiori a 139.000 euro (lett. a) e la procedura negoziata senza bando per importi superiori a 139.000 euro e fino alla soglia comunitaria pari ad euro 215.000 euro (perché trattasi di stazione appaltante subcentrale) (lett. b).

Pertanto, sopra la soglia comunitaria, la normativa allora vigente prevedeva la procedura aperta.

Viceversa, la stazione appaltante, proprio in virtù del frazionamento artificioso delle prestazioni da essa operato, ha affidato direttamente il servizio tecnico di progettazione per ognuno dei tre quadranti in cui è stato pensato di dividere il territorio invece di procedere con la procedura aperta comunitaria.

Nella specie, trattandosi di un'unica prestazione (affidamento del servizio di progettazione), difettavano i presupposti per l'affidamento diretto, in ragione del fatto che il complessivo importo, pari ad euro 412.425,37 relativo al valore dei tre affidamenti aggregati, superava la soglia prevista dalla legge (139.000) per l'affidamento diretto, rientrando invece nella soglia comunitaria, per la quale risultava prevista la procedura aperta.

Nonostante l'identità del servizio di progettazione, codesta Amministrazione ha inteso ripartire gli interventi su base territoriale, cosa che non giustifica, tuttavia, il diverso metodo di calcolo utilizzato per addivenire alla quantificazione della base d'asta e che ha condotto all'affidamento dei contratti mediante procedure "sotto soglia" (affidamenti diretti), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DL 16 luglio 2020, n. 76 conv. in l. 11 settembre 2020, come modificato dall'art. 51, co. 1, lett. a) n. 2.2) del DL 31 maggio 2021 n. 77 conv. in l. 29 luglio 2021 n. 108, piuttosto che tramite le procedure aperte previste.

L'artificioso frazionamento della commessa ha comportato una elusione del principio della corretta stima della base d'asta. Infatti, laddove il Comune avesse correttamente stimato la base d'asta ai sensi dell'art. 35 co. 7 del d. lgs. 50/2016, affidando un'unica commessa di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione inerenti ai lavori di messa in sicurezza del territorio comunale di Vazzano per un importo complessivo di euro 412.425,37 avrebbe dovuto espletare una procedura aperta, come previsto per gli appalti soprasoglia comunitaria.

Si rammenta sul punto la delibera Anac n. 774 del 24 novembre 2021 secondo cui in caso di contemporaneo affidamento di una pluralità di contratti di appalto di servizi, anche mediante lotti distinti, si deve computare il valore complessivo degli stessi e, ove questo valore superi la soglia prevista dall'art. 35 co. 1 d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante deve espletare le relative procedure di affidamento nel rispetto delle norme comunitarie previste dal Codice dei contratti per gli affidamenti "sopra soglia".

La sottrazione all'evidenza pubblica, operata in virtù del suddetto frazionamento artificioso, appare quindi in contrasto con la normativa applicabile *ratione temporis*, in quanto si è proceduto ad aggiudicare i contratti con procedura meno competitiva di quella prevista per i contratti di importo superiore, restringendo in tal modo la concorrenza tra gli operatori economici.

Si ritiene, lo si ribadisce, che il Comune ben avrebbe potuto perseguire l'interesse pubblico alla realizzazione di detti interventi mediante lo svolgimento di un'unica procedura ad evidenza pubblica, suddividendola semmai in lotti ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. 50/2016, ma stimando correttamente la base d'asta in conformità con quanto previsto dall'art. 35 commi 1, 4, 6 del d.lgs. 50/2016 secondo il quale la stima del valore dell'appalto, da effettuare all'avvio della procedura di affidamento, non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione del d.lgs. 50/2016 e che *"un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino"*; il principio risulta ribadito anche, di recente, all'art. 14 comma 6 del d. lgs. 36/2023.

Sul punto, la giurisprudenza ha ritenuto che *"il frazionamento costituisce soluzione in ipotesi percorribile ma a condizione di rendere una adeguata motivazione giustificatrice del frazionamento stesso"* (Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2023 n. 4791).

Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna ragione giustificatrice del frazionamento posto in essere; non sussistendo una motivazione giustificatrice del frazionamento, a fronte di quanto sopra evidenziato, deve pertanto rilevarsi il sussistere della violazione del divieto di frazionamento artificioso, atteso che, come affermato dal Consiglio di Stato *"In assenza di motivazione sulle ragioni del frazionamento, l'artificialità del medesimo può essere dimostrata in via indiziaria ..."* (Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1393; cfr anche Consiglio di Stato, Sez. V, 27 luglio 2021, n. 5561, note a firma del Presidente prot. ANAC n. 58618 del 6 luglio 2022 e prot. ANAC n. 31378 del 27 aprile 2022).

Merita, infine, richiamare il contenuto delle Linee Guida n. 4 dell'Autorità riguardo alle *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, laddove si rileva che *"il valore stimato dell'appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo"*.

L'Autorità si è spesso occupata del frazionamento artificioso degli affidamenti (Delibere 1199/2019, 248/2021, 359/2021, 628/2021, 666/2021 e 774/2021, nonché note a firma del Presidente prot. 58618 del 15.7.2022 e 47470 del 17.4.2024) - sempre ribadendo, anche sotto diversi e convergenti profili, le sopraesposte argomentazioni.

Da ultimo con la nota a firma del Presidente prot. 118597 del 14.10.2024, in fattispecie del tutto analoga, l'ANAC ha anche evidenziato che *"il frazionamento comporta sovente un costo maggiore sia per la Stazione appaltante che per la collettività, poiché in una procedura di importo superiore, gli oneri diminuiscono sensibilmente, nella maggioranza dei casi, in ragione delle economie di scala che possono generarsi come diretta conseguenza di ciò"*.

Sul punto si rammenta anche la delibera ANAC n. 666 del 28 settembre 2021 secondo cui " *il ricorso a micro affidamenti diretti di breve durata in luogo di un affidamento di dimensione tecnico/economica più consistente da esperire con le ordinarie procedure ad evidenza pubblica (anche a lotti o accordo quadro) inevitabilmente priva l'amministrazione di poter beneficiare dei risparmi di spesa discendenti dall'effettuazione dei ribassi di gara con conseguente compromissione del principio di economicità*".

Mancata individuazione negli atti di gara delle prestazioni e del calcolo dei compensi.

Ulteriore criticità nell'operato di codesta Amministrazione si ravvisa nella mancanza, nella documentazione di gara, dello schema di determinazione dei corrispettivi che consente di comprendere come sia stata determinata la parcella.

Non è chiaro, infatti, come siano state nella fattispecie, computate le prestazioni in quanto nei due disciplinari di gara per le zone Nord ed Est trasmessi sono genericamente descritti i servizi oggetto dell'affidamento (*Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione*), senza l'indicazione di quali prestazioni avrebbero dovuto considerarsi riferite all'importo indicato per la "*progettazione definitiva*" e "*progettazione esecutiva*" tra quelle di cui agli artt. 24 e 33 del DPR 207/2010 che fissano i documenti costituenti il progetto definitivo ed esecutivo.

Pertanto, senza l'indicazione dei codici elencati nella tavola Z-2 "PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA" del decreto "Parametri" (D.M. 17 giugno 2016), non risulta possibile l'individuazione delle singole prestazioni oggetto di affidamento.

L'assenza negli atti di gara del rinvio ai suddetti codici comporta un'evidente mancanza di chiarezza in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento, ma soprattutto in ordine alle modalità con cui è stato determinato il corrispettivo a base di gara; pertanto, non risulta possibile verificare se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel decreto.

Il mancato inserimento nella documentazione di gara del dettaglio delle prestazioni e del calcolo dei corrispettivi non permette ai concorrenti di comprendere le attività incluse nell'appalto né il procedimento adottato per il calcolo dell'importo posto a base di gara.

Di nessun rilievo, peraltro, appaiono gli schemi di parcella allegati alla documentazione fornita da codesta stazione appaltante ma non riportati negli atti di gara, peraltro per importi non coincidenti con quelli posti a base dell'affidamento.

In proposito va osservato che l'art. 24, comma 8 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 14, comma 1, lett. c del d.lgs. 56/2017, stabilisce che "*Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva [...] le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento*".

Pertanto, le stazioni appaltanti negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura devono utilizzare il decreto "Parametri" (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.

La giurisprudenza ha chiarito che le "*tabelle ministeriali* [ndr sono] *il punto di partenza di ogni determinazione sui corrispettivi dovuti ai professionisti (cfr. Cons. Stato, comm. speciale, parere, 30 marzo 2017, n. 782), evitando così che le stazioni appaltanti possano procedere a determinazioni dei corrispettivi professionali in via forfettaria, ma da ciò non può ricavarsi un divieto imperativo di non discostarsi dalle tabelle ministeriali*"(Cons Stato, 29 marzo 2019 n. 2094).

Le Linee guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" adottate con deliberazione dell'Autorità n. 973 del 14 settembre 2016, e da ultimo aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019, nel capitolo III, punti 2.2.1 e 2.2.2 chiarivano che "Al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016.

Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara".

Pertanto, già le linee guida n. 1 del 2016 fornivano l'indicazione alle stazioni appaltanti di allegare agli atti di gara il dettaglio dei corrispettivi calcolati ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice e del DM 17.06.2016 per la determinazione degli importi dei servizi di progettazione.

Ciò in quanto l'assenza del dettaglio dei corrispettivi non permette ai concorrenti di comprendere le attività incluse nell'appalto.

Successivamente con Comunicato del 3 febbraio 2021, integrato dal Comunicato del Presidente dell'8 novembre 2022, l'ANAC ha ulteriormente chiarito che "L'Autorità, nell'esercizio dell'attività di vigilanza sui contratti pubblici, ha rilevato comportamenti delle stazioni appaltanti non pienamente aderenti alle disposizioni normative in materia di corrispettivi a base d'asta per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, con particolare riferimento al mancato inserimento nella documentazione di gara del calcolo dei corrispettivi e all'applicazione di riduzioni percentuali ai corrispettivi determinati secondo le tabelle ministeriali di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 Pertanto, le stazioni appaltanti possono derogare all'obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all'importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante. Il procedimento adottato per il calcolo dell'importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, deve essere sempre riportato nella documentazione di gara, indipendentemente dall'applicazione della deroga" (cfr anche la delibera ANAC n. 266 del 1° luglio 2020, Comunicato del Presidente 11 maggio 2022 e da ultimo nota a firma del Presidente prot. n. 40189 del 25.5.2023).

Nel Comunicato dell'8 novembre 2022, inoltre, è stato chiarito ulteriormente che "Ad integrazione delle indicazioni fornite con le linee guida n.1 recante "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, come da ultimo aggiornate dalla delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 e nel successivo comunicato del Presidente del 3 febbraio 2021 (Corrispettivi a base di gara per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria), si intende quindi precisare che non solo è necessario che la documentazione di gara riporti l'elenco dettagliato delle prestazioni oggetto dell'incarico e i relativi corrispettivi (secondo i criteri stabiliti dal DM 17 Giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri) ma che qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale e potrà essere richiesta in corso di esecuzione nei limiti in cui è consentito all'amministrazione esercitare lo ius variandi".

Pertanto, nella documentazione di gara deve essere sempre riportato l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi che rende trasparente il procedimento adottato per il calcolo dell'importo posto a base di gara e che limita la possibilità per i progettisti di richiedere corrispettivi ulteriori in corso di

esecuzione se non autorizzati dall'Amministrazione nei limiti di quanto previsto contrattualmente e dalla normativa in materia di modifiche al contratto in corso di esecuzione.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rilevano apprezzabili criticità nell'operato del Comune di Vazzano che non risulta in linea con i principi generali espressi dall'art. 35, commi 4, 6, 7 del d. lgs. 50/2016 del divieto di frazionamento artificioso e della corretta stima del valore dell'appalto e nonché con le previsioni dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) del DL 16 luglio 2020, n. 76 conv. in l. 11 settembre 2020, come modificato dall'art. 51, co. 1, lett. a) n. 2.2) del DL 31 maggio 2021 n. 77 conv. in l. 29 luglio 2021 n. 108, con la conseguente possibile compromissione dei principi generali in materia di affidamento dei contratti pubblici ed in particolare trasparenza, concorrenza e *par condicio*.

Inoltre, si rileva la mancata conformità dell'operato dell'amministrazione ai principi di cui all'art. 24, co. 8 del d. lgs. 50/2016 e alle linee guida n. 1 in relazione alla necessità di allegare agli atti di gara il dettaglio dei corrispettivi calcolati ai sensi del DM 17.06.2016 per la determinazione degli importi dei servizi di progettazione.

In attuazione del relativo deliberato consiliare del 3 marzo 2025, si comunica quindi la definizione del presente procedimento, raccomandando alla stazione appaltante, per i futuri eventuali affidamenti, di tenere conto di quanto specificamente dedotto e rilevato nella presente nota, e di conformarsi alle considerazioni sopra svolte, in riferimento alla corretta applicazione del principio del divieto di frazionamento artificioso dell'appalto e del corretto calcolo delle soglie di importo per la scelta delle procedure di affidamento, in vista di un più puntuale adeguamento ai suddetti principi e rispetto della normativa di settore.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente